**ACCORDO DI CONVENZIONE E MANDATO**

**PER IL CONCORSO NEI FINANZIAMENTI CON PROVVISTA BEI**

**Legge Regionale n. 23 del 13.10.2004 e s.m.i.**

*Interventi per lo sviluppo e la promozione della COOPERAZIONE mediante l’utilizzo di fondi BEI*

TRA

**FINPIEMONTE S.p.A.,** con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona dell’arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l' 8 luglio 1956, Direttore Generale a ciò facoltizzata per procura a rogito Dott. Bima Caterina di Torino in data 5 marzo 2012 repertorio n. 118234 e domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito “**Finpiemonte**”)

e

La Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ (nel seguito “**Banca cofinaziatrice”** o **“Società intermediaria”** o semplicemente **“Banca”**)

e quando congiuntamente “Parti”

PREMESSO

1. che la Regione Piemonte, con Legge n. 23 del 13.10.2004 e s.m.i. (Supplem. Ord. N. 3 al B.U.R. n.41) ha previsto di intervenire nel concorso del finanziamento dei programmi di investimento proposti da società cooperative a mutualità prevalente e loro Consorzi regolarmente iscritte al Registro Imprese e all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
2. che con la predetta normativa ha disposto l’abrogazione della L.R. 67/94 (fatti salvi i rapporti in essere) e la confluenza delle relative risorse nel nuovo fondo di rotazione;
3. che con D.G.R. n. 14-878 del 26.09.2005, la Regione Piemonte ha demandato la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione a Finpiemonte; gestione disciplinata da successivi programmai di interventi ex art. 6 della l.r. 23/2004 e s.m.i;
4. che con D.G.R. n. 6-5984 del 20.06.2013, la Regione Piemonte ha approvato le modalità per il finanziamento dei progetti in lista di attesa sul predetto Fondo rotativo e di nuovi progetti per il rafforzamento della cooperazione piemontese e ne ha affidato la gestione a Finpiemonte, impegnando, per l’erogazione alle PMI beneficiarie, Euro 5.000.000,00 derivanti da Fondi della Banca Europea degli Investimenti, in forza del contratto di prestito “Regione Piemonte Loan for SME’s” sottoscritto tra Finpiemonte e BEI;
5. che con atto autenticato nelle firme dal notaio Caterina Bima di Torino in data 30 giugno 2011 rep. 117287/27922 – in esito a deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2011 e autorizzazione dell’Assemblea dei soci del 28 giugno 2011 e giusta DGR n. 31-2276 del 27 giugno 2011 – Finpiemonte ha sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti (di seguito BEI) il “*Contratto di Prestito Regione Piemonte Loan for SME’s*” (di seguito, unitamente all’atto modificativo di cui alla lettera g), il “**Contratto di Prestito”**) con il quale BEI ha concesso a Finpiemonte un prestito dell’importo di euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), da destinare al finanziamento di progetti di Piccole e Medie imprese operanti nel territorio Piemontese (di seguito, i “**Beneficiari Finali**”), nel quadro di specifici programmi regionali;
6. che con atto autenticato nelle firme dal notaio Monica Tardivo di Torino in data 8 giugno 2012, in esito ad autorizzazione dell’assemblea di Finpiemonte del 18.05.2012 e giusta D.G.R. n. 2- 3872 del 16.05.2012, è stato sottoscritto l’atto modificativo del predetto Contratto di Prestito, il quale prevede che, al fine di garantire l’esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte da Finpiemonte, la stessa si obbliga a cedere irrevocabilmente *pro solvendo* in garanzia alla BEI i crediti vantati da Finpiemonte nei confronti dei Beneficiari Finali in forza dei contratti di finanziamento sottoscritti tra la Banca cofinanziatrice e i Beneficiari Finali (nel seguito “**Contratti Dipendenti**”);
7. che in data 08.06.2012 la Regione Piemonte ha rilasciato a BEI *Comfort Letter* a garanzia del predetto Contratto di prestito, giusta la predetta DGR 2-3872 del 16.05.2012;
8. in conformità al Contratto di Prestito sottoscritto in data 30.06.2011 e modificato in data 08.06.2012, come sopra illustrato alle lettere f) e g) che precedono, e in accordo con i criteri e le modalità stabiliti da BEI per l'assegnazione degli importi destinati al finanziamento dei singoli progetti dei beneficiari finali (di seguito “**Progetti**”), il finanziamento dei Progetti stessi sarà realizzato mediante:
9. accordi di convenzione fra Finpiemonte e le banche italiane già di gradimento della BEI (congiuntamente denominate "**Società Intermediarie**” e singolarmente **"Società Intermediaria"**), che dovranno prevedere che:

(a) Finpiemonte conferisca a ciascuna Società Intermediaria mandato con rappresentanza per la sottoscrizione e la gestione dei Contratti Dipendenti e per l’erogazione ai Beneficiari Finali dei fondi di Finpiemonte a valere sulla provvista messa a disposizione dalla BEI ai sensi del Contratto di Prestito;

(b) determinati obblighi, che riflettono la provvista dei fondi da parte della BEI, relativi ai Contratti Dipendenti e/o ai Progetti siano assunti dalle relative Società Intermediarie ai termini ed alle condizioni di cui al Contratto di Prestito;

1. la sottoscrizione di contratti di finanziamento (di seguito denominati “Contratti Dipendenti” ovvero singolarmente “Contratto Dipendente”) fra i Beneficiari Finali e ciascuna Società Intermediaria che agisca (i) in nome proprio e (ii), in relazione ai fondi di Finpiemonte messi a disposizione a valere sulla provvista BEI, in qualità di mandatario con rappresentanza di Finpiemonte;
2. la Banca cofinanziatrice si dichiara disponibile a: i) cofinanziare i Progetti in oggetto, previo esame delle richieste di finanziamento, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto delle finalità dei provvedimenti di cui ai punti che precedono, con mezzi propri, in concorso con i fondi di Finpiemonte a valere sulla provvista BEI, sottoscrivendo all’uopo, in qualità di mandatario con rappresentanza di Finpiemonte, i relativi Contratti Dipendenti; ii) gestire, come mandataria con rappresentanza di Finpiemonte, i Contratti Dipendenti, sottoscritti sulla base di modelli contrattuali che abbiano ricevuto il consenso della BEI e assumendo tutte le obbligazioni relative all’intermediazione di seguito specificate; iii) erogare ai Beneficiari Finali i fondi di Finpiemonte messi a disposizione dalla BEI, ai sensi del Contratto di Prestito di cui in premessa e della sua successiva modificazione;
3. che le Parti riconoscono che lo Statuto della BEI prevede che la stessa vigili affinché i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell’interesse dell’Unione Europea e, di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni di prestito bancario devono essere coerenti con le politiche applicabili dell’Unione Europea;
4. che per l’erogazione dei finanziamenti di cui alla presente Convenzione e l’incasso delle rate di rimborso degli stessi, Finpiemonte si avvarrà di una Banca Tesoriera, presso la quale saranno depositati i fondi pubblici da utilizzare per l’erogazione dei finanziamenti e presso la quale saranno versate da parte delle Banche convenzionate le rate di rimborso (per la parte pubblica) pagate dalle imprese beneficiarie.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – (Premesse)

Tutto quanto è in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina il cofinanziamento dei Progetti inclusi nella *L.R. 23/04 e s.m.i. – “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” mediante l’utilizzo di fondi BEI*, erogati ai Beneficiari Finali con i fondi della Banca Cofinanziatrice e con i fondi di Finpiemonte a valere sulla provvista messa a disposizione dalla BEI, sulla base delle condizioni del Contratto di Prestito.

La Banca cofinanziatrice, in relazione ai singoli Contratti Dipendenti di finanziamento con i fondi erogati con provvista BEI, a pena di risoluzione della presente Convenzione, si obbliga a:

1. destinare le somme messe a sua disposizione da Finpiemonte a valere sulla provvista BEI esclusivamente per il finanziamento dei Progetti in oggetto;
2. sottoscrivere e gestire i Contratti Dipendenti, anche in nome e per conto di Finpiemonte nel rispetto di tutte le clausole contenute nella presente Convenzione, prendendo atto della cessione dei crediti di cui all’art. 6 e accettando il mandato e sub mandato di cui all’art. 7 per la gestione e tutela dei contratti stessi;
3. sottoscrivere e gestire i Contratti Dipendenti, anche in nome e per conto di Finpiemonte, applicando a ciascun Contratto Dipendente, per la quota di Finpiemonte, condizioni finanziarie comunicate per iscritto dalla stessa, che tengano conto del costo della provvista sui fondi della BEI;
4. erogare ai Beneficiari Finali i fondi di Finpiemonte a valere sulla provvista BEI, dando evidenza della provvista BEI, inserendo nei Contratti Dipendenti la seguente dicitura “*Finanziamento erogato con la partecipazione della Banca Europea per gli Investimenti*”;
5. erogare i fondi BEI ai Beneficiari senza l’applicazione di alcuna ulteriore commissione e, pertanto, riflettendo le condizioni di provvista sui fondi stessi, secondo le specifiche indicazioni di Finpiemonte;
6. inserire nei Contratti Dipendenti sottoscritti dalla Banca cofinanziatrice, in nome proprio ed in qualità di mandataria di Finpiemonte, clausole idonee a fare assumere ai Beneficiari Finali, a pena di risoluzione del relativo Contratto Dipendente, tutte le obbligazioni indicate di seguito all’articolo 3 della presente Convenzione;
7. esercitare i diritti derivanti dai Contratti Dipendenti in modo da salvaguardare gli interessi di Finpiemonte e della BEI, ;
8. non modificare i Contratti Dipendenti qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Finpiemonte e della BEI senza il preventivo consenso scritto degli stessi, che non verrà irragionevolmente negato;
9. trasmettere, ove richiesto, a Finpiemonte ed alla BEI gli originali o copia resa conforme all’originale dal notaio, dei Contratti Dipendenti.

Art. 3 – (Contratti dipendenti: contenuto necessario e forma)

La Banca cofinanziatrice si obbliga ad inserire nei Contratti Dipendenti sottoscritti dalla stessa, in nome proprio ed in qualità di mandataria di Finpiemonte, clausole idonee a fare assumere ai Beneficiari Finali, a pena di risoluzione del relativo Contratto Dipendente, le seguenti obbligazioni:

1. *realizzare integralmente il Progetto conformemente alle previsioni;*
2. *destinare la somma oggetto del finanziamento esclusivamente alla realizzazione del Progetto;*
3. *consentire alle persone designate da Finpiemonte e/o dalla BEI di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito;*
4. *acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per il Progetto: (a) conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia; e: (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino in maniera soddisfacente per la BEI criteri di economicità ed efficienza;*
5. *eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla Normativa Ambientale, nonché ad ottenere le autorizzazioni a tal fine necessarie dalle relative autorità competenti. Ogni beneficiario finale, inoltre, si obbligherà a fornire direttamente a Finpiemonte, su richiesta di quest’ultima, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la summenzionata conformità, che Finpiemonte provvederà a trasmettere alla BEI, su richiesta di quest'ultima. A tal fine, il termine "Ambiente" indica i seguenti elementi, nella misura in cui influenzano la salute umana e il benessere sociale: (a) la fauna e la flora; (b) il suolo, l‘acqua, l‘aria, il clima ed il paesaggio; nonché (c) il patrimonio culturale e l’ambiente in quanto creazione ed opera dell’uomo, ed include altresì, a titolo esemplificativo, le questioni sanitarie e di sicurezza a livello lavorativo e della comunità e le condizioni di lavoro. Il termine Normativa Ambientale indica: (a)diritto, norme e principi dell’UE; (b) leggi e regolamenti della Repubblica Italiana; e (c)trattati internazionali applicabili, il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell’Ambiente. Il termine “Autorizzazione Ambientale” indica qualsiasi permesso, licenza, autorizzazione, consenso o altro tipo di approvazione richiesta dalla Normativa Ambientale;*
6. *garantire la copertura assicurativa di tutte le opere e di tutti i beni costituenti il Progetto presso compagnie assicurative primarie conformemente alle relative pratiche industriali più ampie;*
7. *non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento allo stesso Progetto;*
8. *assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti il Progetto;*
9. *mantenere in essere le servitù di passaggio o d’uso e tutti i permessi necessari per l’esecuzione e la gestione del Progetto;*
10. *accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione in favore della BEI del credito vantato da Finpiemonte nei propri confronti in forza del Contratto Dipendente di finanziamento sottoscritto;*
11. *prendere atto che Finpiemonte, anche per il tramite della Banca cofinanziatrice, continuerà ad incassare i Crediti Ceduti nell’interesse anche della BEI e fino a comunicazione da parte di quest’ultima che ogni successivo pagamento dovrà essere effettuato alla BEI stessa sul conto indicato nella medesima comunicazione.*

La Banca cofinanziatrice si obbliga altresì ad informare per iscritto i Beneficiari Finali, inserendo, in nome e per conto di Finpiemonte, nei contratti dipendenti una apposita clausola denominata *“Partecipazione della Banca Europea per gli Investimenti”*, in cui sarà specificato il vantaggio finanziario trasferito ai Beneficiari Finali, del seguente tenore:

*"La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria, istituita nel 1958 dal Trattato di Roma, che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi di investimento rientranti negli obbiettivi economici fissati dall’Unione Europea. Il prestito, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI.*

*La società mutuataria riconosce al beneficiario del prestito una riduzione del tasso di interessi che non sarebbe altrimenti applicabile, secondo le condizioni previste dal relativo articolo del presente contratto, in assenza del finanziamento BEI.*

*A titolo informativo, tale riduzione, relativa, si precisa, alla parte di finanziamento erogata con fondi BEI, è stimabile, alle attuali condizioni di mercato, in almeno 20 punti base rispetto al tasso annuale applicato dalla società mutuataria per prestiti simili.*

La Banca cofinanziatrice si obbliga a stipulare i Contratti Dipendenti, in nome proprio ed in qualità di mandataria con rappresentanza di Finpiemonte, nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito indicate:

1. *siano stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata;*
2. *siano disciplinati dal diritto italiano;*
3. *ove richiesto, siano trasmessi alla BEI, su richiesta di quest'ultima, in originale ovvero in copia resa conforme all’originale da notaio.*

Art. 4 – (Procedimento per l’accesso ai finanziamenti)

Le domande di agevolazione riguardano istanze approvate dal Gruppo Tecnico di Valutazione istituito presso Finpiemonte a valere sulla L.R. 23/04 e s.m.i. – “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” mediante l’utilizzo di fondi BEI.

Per tali domande Finpiemonte provvede a trasmettere alla Banca la relativa comunicazione per l’avvio dell’istruttoria bancaria.

La Banca avvia la propria istruttoria, può richiedere ai beneficiari finali ogni altra documentazione ritenuta necessaria; essa decide sulle richieste di finanziamento in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità **ed entro il termine massimo di 45 giorni** dalla comunicazione ricevuta da Finpiemonte di cui al punto precedente.

Al termine della procedura di istruttoria la Banca comunica a Finpiemonte, mediante l’utilizzo di moduli standard appositamente predisposti da Finpiemonte (da inviare tramite lettera, fax o mail), quanto segue:

1. in caso di esito positivo:

* i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto, specificando parte pubblica (fondi BEI) e parte bancaria;
* i dati finanziari eventualmente richiesti nei moduli di cui sopra (a titolo esemplificativo: parametro di riferimento, spread);
* la descrizione di eventuali garanzie a supporto del finanziamento, concordate con il beneficiario;
* il modello di adeguata verifica della clientela (“attestazione ai sensi degli artt. 29 e 30 D.lgs. 231/2007 e s.m.i.”);

1. in caso di esito negativo: la comunicazione di non concessione del finanziamento.

In caso di esito positivo dell’istruttoria bancaria, Finpiemonte, trasmette il nulla osta all’erogazione del finanziamento e autorizza la Banca cofinanziatrice ad addebitare sul conto corrente presso la Banca Tesoriera, con valuta data di erogazione, il corrispondente importo di fondi, di cui alla provvista BEI, concesso ed indicato nella comunicazione, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite da Finpiemonte e riportate nella presente Convenzione.

**La Banca cofinanziatrice deve procedere al prelievo dal conto di tesoreria di Finpiemonte, con contestuale accredito al conto del beneficiario, entro 30 gg. lavorativi dal ricevimento della lettera di autorizzazione all’erogazione emessa da Finpiemonte.**

Finpiemonte conferisce sin d’ora alla Banca cofinanziatrice mandato con rappresentanza, come meglio precisato al successivo articolo 7, affinché in nome proprio ed altresì per conto di essa mandante, possa:

1. sottoscrivere tutti i contratti dipendenti ed eseguire tutti gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento;
2. acquisire le garanzie ritenute necessarie a tutela dei finanziamenti stessi, per le quote di rispettiva competenza della Banca e di Finpiemonte, garantendo che ogni garanzia reale o personale richiesta al beneficiario finale si estenda alla totalità del finanziamento, ivi inclusa la quota con provvista BEI.

La Banca, verificata l'inesistenza di eventuale stato di insolvenza del beneficiario ed accertati i poteri occorrenti per la sottoscrizione del contratto dipendente di finanziamento, eroga il finanziamento con provvista propria e con provvista di Finpiemonte, che riflette la provvista BEI, in unica soluzione, dandone comunicazione scritta a Finpiemonte stessa. Contestualmente a tale comunicazione la Banca trasmette a Finpiemonte una copia del contratto dipendente sottoscritto e una copia dei piani d’ammortamento (sia per la parte Finpiemonte che per quella bancaria), dai quali risultino il tasso bancario applicato, la data di inizio dell’ammortamento, la quota di capitale e la quota interessi, il numero delle rate, unitamente a copia documentale delle eventuali garanzie richieste e quanto altro idoneo ad individuare il finanziamento.

La Banca entro 12 giorni solari dal rimborso di ogni rata da parte del beneficiario finale, si obbliga a rimettere la relativa quota di spettanza di Finpiemonte sul medesimo conto corrente dal quale è stata erogata la quota di fondi con provvista BEI, che è incassata da Finpiemonte in virtù del mandato all’incasso conferito dalla BEI con il Contratto di Prestito. Oltre tale periodo Finpiemonte conteggerà interessi di mora, a carico della Banca, nella misura prevista al successivo art. 9.

Art. 5 - (Caratteristiche del finanziamento)

Il finanziamento consiste nell’erogazione di un importo fino al 100% del progetto ritenuto ammissibile dal Gruppo Tecnico di Valutazione istituito presso Finpiemonte, secondo quanto disciplinato dal Bando e dai successivi atti normativi in premessa; il finanziamento è erogato dalla Banca in un’unica soluzione.

Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato in complessive 28 rate trimestrali, di cui 4 di preammortamento, comprensive di pre-ammortamento tecnico, costituite di solo interesse e 24 di capitale ed interesse. L’ammortamento del capitale sarà uguale per ogni rata formata di capitale ed interesse (piano all’italiana). Le rate avranno scadenza il 31/12, 31/03, 30/06 e 30/09 di ogni anno.

La Banca dovrà predisporre un addebito automatico, salvo buon fine, sul conto del beneficiario a favore di Finpiemonte per la quota finanziata con fondi BEI; il Contratto Dipendente prevederà, quindi, tale modalità di gestione del rimborso rate.

Il limite massimo di intervento che Finpiemonte corrisponde ai soggetti beneficiari finali con fondi provvista BEI non potrà superare la seguente soglia:

* 85% del finanziamento concesso, con un limite massimo pari ad Euro 595.000,00.

Alla quota di finanziamento concessa con fondi BEI viene applicato un tasso di interesse annuo fisso a seconda delle decisioni di Finpiemonte all’atto della richiesta di erogazione delle risorse a BEI. Tale tasso, che la Banca deve applicare ai beneficiari secondo quanto riportato al precedente art. 2-e), viene comunicato da Finpiemonte alla Banca stessa contestualmente al ricevimento dei fondi da parte di BEI e in ogni caso prima del nulla osta all’erogazione dei singoli finanziamenti.

Alla quota di finanziamento residua concessa con fondi bancari viene applicato un tasso di interesse annuo, che tenga conto della tipologia di provvista BEI/Finpiemonte, in base:

* all’Euribor 3 mesi, rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread individuato in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso variabile);
* all’Eurirs di durata pari a quella del finanziamento, rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread individuato in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso fisso).

In ragione della tipologia di provvista erogata da Finpiemonte e della struttura dell’operazione, la Banca ha la possibilità di garantire (o contro garantire per il tramite di Confidi) l’intero finanziamento sul Fondo Centrale di Garanzia.

Art. 6 – (Cessione dei crediti di Finpiemonte alla banca BEI )

La Banca, ai fini della gestione dei Contratti Dipendenti, prende atto che Finpiemonte, a garanzia del pieno, puntuale ed irrevocabile adempimento di tutte le obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria assunte nei confronti della BEI con il Contratto di Prestito, come successivamente modificato, e di cui in premessa, ha ceduto irrevocabilmente pro solvendo in garanzia alla BEI, che ha accettato, i crediti nascenti dai Contratti Dipendenti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, esistenti e/o futuri e/o eventuali, cui Finpiemonte possa avere diritto nei confronti dei Beneficiari Finali che siano soggetti di diritto privato, quali identificati a titolo ricognitivo di volta in volta ai sensi di “Dichiarazione di Identificazione dei Crediti Ceduti”, unitamente a tutte - e nessuna esclusa – le eventuali garanzie che potranno assistere tali Crediti Ceduti, conformemente a quanto previsto all’articolo 1263 del Codice Civile, anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e successive modifiche ed integrazioni.

La Banca dichiara pertanto di conoscere ed accettare tutte le condizioni e gli obblighi inerenti la cessione dei crediti di cui al Contratto di Prestito, ed in particolare prende atto che:

* la cessione dei crediti è stata effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile e con le tutele dettate dal D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabile, in relazione alla validità, all’efficacia e all’opponibilità della stessa;
* l’efficacia della cessione è stata voluta e convenuta con effetto immediato tra BEI e Finpiemonte, e conserverà la propria efficacia nella sua integrità sino al completo soddisfacimento della totalità delle Obbligazioni Garantite da Finpiemonte;
* fermo restando il trasferimento della titolarità dei Crediti Ceduti in capo a BEI, quest’ultima, ha conferito mandato a Finpiemonte di ricevere il pagamento dei Crediti Ceduti, esercitando nell’interesse della BEI ogni attività necessaria ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti, scegliendo autonomamente i più opportuni strumenti di tutela, preservazione e soddisfacimento dei Crediti Ceduti, utilizzando la dovuta diligenza, con facoltà di subdelega alle Società Intermediarie che abbiano sottoscritto gli Accordi di Convenzione e i Contratti Dipendenti.

La Banca si obbliga, a pena di risoluzione, a far accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente ai beneficiari finali, la cessione in favore della BEI del credito vantato da Finpiemonte nei propri confronti in forza dei Contratti Dipendenti di finanziamento sottoscritti e ad incassare i Crediti Ceduti anche nell’interesse della BEI.

La Banca si impegna, ove richiesto da Finpiemonte, a fornire senza indugio ogni atto o documento ritenuto opportuno in relazione alla predetta cessione, ivi incluso ogni atto o documento relativo alla costituzione delle garanzie concesse dai Beneficiari Finali o da terzi a fronte dei finanziamenti concessi, in tutto o in parte, con la provvista del Prestito ai sensi dei Contratti Dipendenti e, in caso di comunicazione da parte della BEI, farà sì che siano effettuati ed eseguiti tutti gli adempimenti e le formalità necessari per consentire che tali garanzie siano validamente trasferite alla BEI per effetto della cessione di cui al predetto paragrafo.

Art. 7 – (Mandato e sub mandato)

Finpiemonte conferisce alla Banca mandato con rappresentanza per l’erogazione dei finanziamenti con provvista BEI e per la gestione dei Contratti Dipendenti.

Fermo restando il trasferimento della titolarità dei Crediti Ceduti in garanzia a BEI, Finpiemonte, con la sottoscrizione della presente Convenzione, conferisce sub-mandato con rappresentanza alla Banca affinché la stessa:

1. riceva e incassi, anche per conto e nell’interesse di Finpiemonte, il pagamento dei Crediti Ceduti, fino a comunicazione scritta che ogni successivo pagamento dovrà essere effettuato direttamente a BEI sul conto indicato nella medesima comunicazione;
2. eserciti a proprie spese, anche per conto e nell’interesse di Finpiemonte, qualunque attività per il recupero, anche giudiziale, dei Crediti Ceduti in garanzia, incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziali o arbitrali per la preservazione e il soddisfacimento degli stessi e la preservazione degli stessi e delle garanzie che li assistono (a scopo esemplificativo e non esaustivo: promuovere le, ovvero intervenire nelle, opportune procedure giudiziali per il recupero dei Crediti Ceduti; tutelare negli eventuali giudizi di cognizione i diritti di Finpiemonte e della BEI in relazione ai Crediti Ceduti; costituirsi in nome e per conto di Finpiemonte nei giudizi di cognizione e/o di opposizione instaurati dai debitori, ovvero dai garanti, e gestire tutti tali procedimenti, nell'ambito dei quali la Banca avrà comunque la rappresentanza sostanziale e processuale di Finpiemonte; selezionare, nominare, coordinare, supervisionare e, in generale, gestire i rapporti con i legali; fare quanto opportuno per mantenere valide ed efficaci e mantenere nel loro grado le ipoteche e tutte le altre garanzie che assistono i Crediti Ceduti, dare l'assenso alla cancellazione o alla restrizione delle ipoteche e delle altre garanzie una volta che il Credito Ceduto sia stato interamente o parzialmente soddisfatto ovvero, ove ciò si renda necessario, nel contesto di accordi transattivi, definizioni stragiudiziali ovvero piani di ristrutturazione che il Prenditore - Finpiemonte - è in ogni caso autorizzato a stipulare e per la cui definizione è necessario il preventivo assenso di Finpiemonte stessa, ecc.); Finpiemonte, nei casi di tempistiche tassative previste per la definizione di accordi o piani, si impegna a fornire alla Banca il preventivo assenso nel rispetto di tali tempistiche. Qualora, per motivi specifici, tale assenso non pervenga alla Banca in tempo utile, la Banca stessa è autorizzata a procedere, assumendo il tacito assenso di Finpiemonte;
3. eserciti i diritti, i poteri e le azioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) che precedono, a proprie spese e scegliendo autonomamente i più opportuni strumenti di tutela, preservazione e soddisfacimento dei Crediti Ceduti, utilizzando la dovuta diligenza, ivi compreso l’affidamento a terzi dell’attività di recupero del credito, previa specifica autorizzazione e procura da parte di Finpiemonte. Ove necessario, su richiesta ed a spese di Finpiemonte, la BEI fornirà separata procura per singoli atti a Finpiemonte, con facoltà di subdelega alla Banca che ha sottoscritto i Contratti Dipendenti.

Il mandato di cui al presente articolo si considererà revocato nel caso in cui:

1. La BEI proceda unilateralmente a istruire i Beneficiari Finali, con copia a Finpiemonte, e da quest’ultima alla Banca, a pagare direttamente a BEI quanto da essi dovuto in dipendenza dei Contratti Dipendenti, a far data dalla notifica, sul conto o sui conti di BEI stessa che saranno indicati nella medesima comunicazione; ovvero
2. la Banca dovesse divenire inadempiente alle obbligazioni; ovvero,
3. in tutti i casi in cui la BEI proceda alla revoca del mandato rilasciato in favore di Finpiemonte.

Art. 8 – (Identificazione Crediti Ceduti)

La Banca si obbliga trimestralmente, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 30 ottobre di ogni anno, a trasmettere a Finpiemonte copia semplice ed apposita dichiarazione di ricognizione dei contratti di finanziamento sottoscritti con i Beneficiari nel trimestre solare precedente le predette scadenze, nell’ambito dei Progetti finanziati con provvista BEI, nella quale indicherà i Contratti Dipendenti da cui derivino i Crediti Ceduti, nonché le ulteriori informazioni previste dalla **Scheda A, allegata alla presente Convenzione.**

Inoltre la Banca fornirà senza indugio a Finpiemonte*,* su richiesta di quest'ultima*,* ogni ulteriore atto o documento ritenuto opportuno dalla stessa ai fini della presente cessione, ivi incluso ogni atto o documento relativo alla costituzione delle garanzie concesse dai Beneficiari Finali o da terzi a fronte dei finanziamenti concessi, in tutto o in parte, con la provvista BEI ai sensi dei Contratti Dipendenti e farà sì che, in caso di richiesta di Finpiemonte in tal senso, siano effettuati ed eseguiti tutti gli adempimenti e le formalità necessari per consentire che tali garanzie siano validamente trasferite alla BEI, e con riferimento alla quota finanziata con provvista della BEI stessa, per effetto della cessione dei crediti in questione*.*

Art. 9 - (Inadempimento del Beneficiario Finale - Revoca del Finanziamento da parte di Finpiemonte)

In caso di inadempienza da parte dell’impresa finanziata, Beneficiario Finale, degli obblighi previsti nella domanda di finanziamento e nel Bando, Finpiemonte potrà revocare il finanziamento concesso con provvista BEI.

Tale revoca non si estende automaticamente al finanziamento concesso con fondi bancari, laddove non espressamente indicato dalla Banca stessa.

La Banca potrà revocare a suo giudizio i finanziamenti bancari concessi, dandone immediata e contestuale comunicazione motivata a Finpiemonte. In tal caso anche per la parte di finanziamento concessa con provvista pubblica si intenderà estesa la decadenza dal beneficio del termine conseguente alla revoca bancaria intervenuta, fatte salve altre eventuali cause di revoca connesse alla disciplina del finanziamento pubblico.

In caso di inadempimento del beneficiario dell’obbligo del rimborso delle rate, la banca attiverà tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell’intero credito compatibilmente con la normativa vigente, anche in nome e per conto di Finpiemonte e secondo quanto previsto al precedente art. 7.

Il mancato pagamento – anche parziale – delle somme erogate con provvista BEI, produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore di Finpiemonte nella misura stabilità dal Contratto di Prestito.

Detti interessi di mora saranno pertanto calcolati al tasso applicato al finanziamento maggiorato di 200 bps.

Art. 10 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

La Banca, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione, deve fornire, a Finpiemonte, un’informativa periodica semestrale, tramite comunicazione scritta o per posta elettronica, riportante i seguenti dati:

1. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca)
2. eventuali aggiornamenti e/o azioni intraprese per il recupero del credito delle posizioni oggetto di risoluzione.

La Banca si obbliga altresì, a comunicare contestualmente a Finpiemonte, e comunque non oltre 30 giorni, l'avvenuta estinzione anticipata o rimborso del finanziamento, l’eventuale risoluzione del contratto di finanziamento ed ogni altra informazione di cui la Banca stessa sia a conoscenza e che sia rilevante ai fini della decadenza dal finanziamento pubblico, comunicando altresì le decisioni assunte, al fine di consentire a Finpiemonte la valutazione degli eventuali provvedimenti da intraprendere.

Qualora dovessero verificarsi ripetuti e gravi errori od inesattezze nella comunicazione e/o contabilizzazione dei fondi pubblici da parte della Banca, Finpiemonte, per il tramite della Banca Tesoriera, potrà applicare, a titolo di rimborso spese, una commissione, a carico della stessa Banca convenzionata, pari a € 100 (cento Euro) per ogni errore o inesattezza riscontrata.

Art.11– (Ripartizione somme recuperate)

Tutte le somme restituite e a qualunque titolo recuperate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, dovranno essere ripartite pro-quota tra la Banca cofinanziatrice e Finpiemonte, giusto mandato all’incasso conferito da banca BEI, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento.

Art. 12 - (Prova delle somme dovute)

Al fine dell’accertamento delle somme dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

Art.13 - ( Durata – Recesso)

La presente Convenzione disciplina tutti i progetti in oggetto dalla data di sottoscrizione per la durata di 6 anni, fatta salva eventuale proroga,  previo consenso delle Parti per iscritto, per specifiche esigenze di gestione. Resta in ogni caso inteso che, anche alla sua scadenza, la Convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

E’ riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante l’invio di lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso.

Nel caso di recesso la Convenzione rimarrà in essere per tutti i rapporti già cofinanziati e fino ad esaurimento degli stessi, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno che dovesse essere causato a Finpiemonte dal recesso nei confronti di BEI.

Art. 14 - (Modifiche alla Convenzione)

Ogni modificazione alla presente Convenzione deve essere approvata per iscritto tra le parti.

Le parti si impegnano sin d’ora ad apportare alla presente convenzione tutte le modificazioni che fossero richieste da BEI.

Art. 15 - ( Foro competente )

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 16 - (Spese)

La presente Convenzione viene redatta per scrittura privata autenticata.

Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dall’autenticazione iniziale della presente Convenzione è a carico di Finpiemonte.

Art. 17- ( Domiciliazione - Comunicazioni)

Ai fini della presente Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

* + FINPIEMONTE S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino
  + BANCA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la propria sede sita in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per lettera o fax ai seguenti indirizzi:

* + per FINPIEMONTE:

Galleria San Federico 54 – 10121 Torino

Fax: 011 54.57.59

* + per la BANCA

via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Torino, \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

Finpiemonte S.p.A. Banca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:

Art. 6 - (Cessione dei crediti di Finpiemonte alla banca BEI)

Art. 7 – (Mandato e sub-mandato)

Art. 8 – (Identificazione crediti ceduti)

Art. 9 - (Inadempimento del Beneficiario Finale - Revoca del Finanziamento da parte di Finpiemonte)

Art. 13 - (Durata – Recesso)

Art. 15 – (Foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Banca